

**Permesso di Costruire per ampliamento aziendale ai sensi del D.P.R. 160/2010 con realizzazione di nuovo piazzale per deposito cassoni in area sita in via dell'Industria a Sommacampagna - Autotrasporti SAVIT srl.
Parere della Provincia di Verona.**

Premesso che con nota pervenuta al prot. prov.le al n. 57691 in data 06/11/2023 il Comune di Sommacampagna ha indetto conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2, per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 7, Legge n. 241/1990 relativa a un Permesso di Costruire per ampliamento aziendale ai sensi del D.P.R. 160/2010 con realizzazione di nuovo piazzale per deposito cassoni in area sita in via dell'Industria a Sommacampagna.

In esito alla conferenza di servizi interna, si riporta di seguito i pareri e le raccomandazioni dei settori provinciali interessati dall'intervento.

***Settore pianificazione urbanistica viabilità
Servizio viabilità***

Dagli elaborati progettuali si rileva che l'intervento in oggetto si affianca alla S.P. n. 26 "Morenica" tra le progressive chilometriche 7+540 e 7+675.

Si esprime parere favorevole con la seguente prescrizione:

per quanto riguarda la piantumazione di piante di alto fusto previste, si richiama l'art. 26, comma 6 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. D.P.R. 495/1992: *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m". Tale prescrizione dovrà essere rispettata anche calcolando la crescita futura delle essenze messe a dimora.*

Settore servizi in campo ambientale.

Si esprime la raccomandazione di osservare puntualmente le indicazioni dell'art. 39, comma 5 delle N.T.A. del P.T.A., riportato di seguito: "Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate".